

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data _ 08 - 05 - 7017

SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E LAVORO

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

"Modifiche e integrazioni alle norme in materia di sostegno allo sviluppo economico "

Eccellentissimi Capitani Reggenti, Onorevoli Colleghi,

OBIETTIVI DEL PROGETTO DI LEGGE

il progetto di legge che andiamo a presentare, intitolato "Modifiche e integrazioni alle norme in materia di sostegno allo sviluppo economico", contiene alcuni interventi ritenuti prioritari dalla coalizione Adesso.sm e resi noti già prima delle elezioni nel programma di Governo per i primi 6 mesi di legislatura.

4 in particolare meritano menzione, che citiamo testualmente:

- dare alle imprese la possibilità di assumere la persona che si ritiene più idonea, definendo un quadro di incentivi e disincentivi che favoriscano l'assunzione di lavoratori residenti e di categorie "deboli";
- sviluppo di un piano di incentivazione fiscale e contributiva per le imprese già esistenti, legata alla messa in campo di comportamenti virtuosi (occupazione interna, investimento in ricerca e sviluppo, innovazioni in campo ambientale ed energetico, ecc...);
- creazione di una forma di residenza senza costi per il welfare pubblico dedicata ai piccoli investitori che aprono una impresa a San Marino e occupano lavoratori residenti in territorio;
- rafforzare gli incentivi al part-time imprenditoriale, cioè la possibilità di avviare un'impresa mantenendo a part-time la propria occupazione;

Objettivi che ovviamente fanno parte del programma di governo per la legislatura, ma che sono stati ritenuti prioritari da Adesso.sm per dare migliori condizioni e competitività alle imprese stesse.

TITOLO I DELLA NORMA: RISPOSTA AD OBIETTIVO N.1 E N.2

Il Titolo I della presente legge dà attuazione al punto 1 e, parzialmente, al punto 2 indicato sopra, andando in parte a modificare le norme inserite all'interno della riforma fiscale in materia di incentivazione allo sviluppo aziendale ed in parte ad integrare altre normative (come il Decreto 156/2011).

LIBERALIZZAZIONI E INCENTIVI

Rispetto al punto 1, gli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge pongono in essere importanti cambiamenti nel nostro mercato del lavoro, in tre passaggi:

Tramite l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, si consente alle imprese la comunicazione nominativa anche dell'assunzione di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, così come già avviene per gli iscritti alle liste, semplificando anche le procedure per l'avvio al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste: in tal senso si introduce quindi nel sistema la possibilità per le aziende di assumere sempre, con facilità, la persona che si ritiene più idonea per poter sviluppare la propria attività nel migliore dei modi, si

REPUBBLICA DI SAN MARINO

T+378 (0549) 885272 F-378 (0549) 882529



evitano inutili costi burocratici in termini di tempo e denaro spesi in colloqui spesso improduttivi, si dà risposta tempestiva alle esigenze del mercato e dell'innovazione a tutti i livelli, che richiede oggi sempre più rapidità e adattamento tempestivo.

Si introduce poi un meccanismo incentivante per l'assunzione di personale iscritto alle liste di avviamento al lavoro.

L'articolo 2 infatti prevede un incremento dell'aliquota contributiva per il finanziamento della Cassa Ammortizzatori Sociali in modo da riportarla al punto di autofinanziamento che era stato sancito dalla legge 73/2010, da cui ancora oggi siamo molto lontani (come si vede dai dati relativi al 2015).

Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2015								
	Gruppo 402000 - PRESTAZI	ONI ECONOM	ICHE TEMPOI	RANEE				
Centro 402	005 - CASSA PER GLI AMMORTIZ	ZATORI SOC	IATI					
102					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Costi								
Cantl		/mpegni de Liq. Imp. Ros. de Liq.	Costi Costi Residul	Previsione Disponibilità	Scosiamento % Scos			
	porso disoccupazione in convenzione (San Marino		1,500,000,00					
830213 Inde	nnità di cassa integrazione guedagni	gagg - Options and participation of the Control of	4.900.080,97	des				
830214 Inde	nnită economica speciale per mobilită	**	5.310.002,34	erdemini erese erilekseldende derde derde derde derde derde der	contact a describe. FF N. VV			
830215 Inde	onità di disoccupazione		1.988.049,34	. e4 cc				
830217 One	r) art.20 Decreto Lugge 5 Ottobre 2011 n.156	entern 1 2	280.842,63	•·····································				
030218 One	ri per incentivi Leggo 28 Aprila 2014 n. 71	- Angeles Control of Manager (Angeles of Control of Con	2.252.388,58	· · · · · ·				
920202 Insu	ssistenza dell'stilvo per minori residul stilvi		12.372.10	w				
920402 Sopr	Zavvenienzo passivo	mateur e	14,852,90	\$ V /m				
	entonamento per svalutazione crediti	The state of the s	57.420,11	American Control of the Control of t				
	ri per accreditemento contributi figurativi	rama mare Mean	3,433,402,40					
	ta sposu servizi amministrativi-tecnici e rrali	managent, or models or -	420,429,07		TTTE by boles about a			
Tatala laur	ought da Liquidare	Totale Costi	20.182.600 44	agentate? In this seasons to				
Tot.Intpe	grii da Liq. • Costi 20 182 600,44	Previsiona (otale Cost) Res.	20.152,500 44	Scostemento				
		Costi + Costi Rex	20.182 600,44					
Ricavi								
anti	noncommunication of definitions and approximately the formatte and the second of the s		Ricavi	Provisions	Scontamento % Scont			
***************************************	ributo per cassa ammortizzatori sociali		11.484,021,34	***************************************				
51 1002 Riter 91/20	nuts per Cassa Ammort.Sociali - art.5 DL	a yell-halded dragor aggregation and specific in the se	77.935,66		* ***			
530808 Flac	alizzazione contributo cesaa portizzatori sociali	Man of g	186 137,92	FTTER SPECIAL C	A sautor			

Sibilee






Periodo da gennaio a dicembre - Anno Contabile 2015 Grappo 402000 - Centro 402005

រារា				RK	1701	Frevislone	Scontaments % Scon
	Concorso State per fi economica speciale			1 251 994	,61	Committee in the constraint, and Committee (1624) on a stage of	Person was presented to account the
640604	Recupero Indonnità d	i diseccupazione	P or commercial	11.534	,54		
	Nocupero I.E.S. Inder		eclale	53.931	73		
690 kna	Contributi previditi ca	ompetenza anni pre	codenti	79 699	.74	gelege - See See	
700802	Prelievo da Casea Co Economiche Tempon	aned		7.237.434	.90	MR supple of a 1	2. Photomaga - school
9 10 11 %	e ay angahan t e t h	A 1 of AND DESIGNATION OF THE PARTY OF THE P	P 1 ADDRESS PRODUCT	Yotale Ricavi		20 162.600.44	5.74
				Previsions			
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	engeligen parties and a		No. of Communication		and appeared to a second		
} Himself	ato di gestione	Costi	20.182 €00,44	Ricayi		20.162 600,44	
	a pareggio		20,182,800,44			20 182.600.44	

Tuttavia, l'articolo 4 prevede una serie di interventi incentivanti, che configurano un meccanismo di politiche attive del lavoro molto mirato e che vanno a ridurre il costo del lavoro per le imprese rispetto a quanto oggi previsto (aliquota dell'1,9%). Infatti, la proposta prevede un abbassamento dell'aliquota di finanziamento della Cassa Ammortizzatori Sociali per le imprese che assumono lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, con un meccanismo di incentivazione crescente nei primi 3 anni di assunzione e che si stabilizza, dal quarto anno, ad un livello leggermente più basso di quello odierno: l'obiettivo chiaro è quello di facilitare l'assunzione di lavoratori sammarinesi o residenti e quindi ridurre le uscite della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.

Ma la riduzione del costo del lavoro per le imprese ha luogo anche per le assunzioni di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro fino ad una quota del 35% dell'organico aziendale: in tal modo, lo Stato supporta le imprese che necessitano di professionalità non reperibili all'interno delle liste, consentendogli l'assunzione libera ed una aliquota contributiva comunque competitiva. Sappiamo infatti che esistono varie professionalità che per molte ragioni non sono presenti all'interno del nostro piccolo mercato e che possono non essere formabili nel breve periodo, per le quali le imprese necessitano di rivolgersi al mercato esterno: il 35% è infatti la soglia che rappresenta esattamente il rapporto oggi esistente nel settore privato fra lavoratori non residenti e quelli residenti (pari al 34,8% per la precisione).

La logica è chiara: assunzioni libere per le imprese senza vincoli burocratici rigidi e lungaggini compensate però da politiche contributive incentivanti per l'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro. Cosa che, finalmente, può anche favorire le politiche di formazione interna all'impresa in tutti i casi in cui ciò sia possibile, piuttosto che il semplice ricorso a personale non residente: sarà semplicemente interesse dell'impresa assumere un lavoratore residente perché godrà di un importante incentivo economico.





Sono previsti incentivi ancora più forti per l'assunzione di categorie "deboli" del mercato, quali inoccupati o disoccupati continuativamente da almeno tre mesi che non percepiscono ammortizzatori sociali, lavoratori disoccupati continuativamente da almeno un mese con età anagrafica superiore a 50 anni che non percepiscono ammortizzatori sociali, donne in reinserimento lavorativo dopo la maternità o l'adozione, fino al terzo anno del bambino, lavoratori con una invalidità certificata superiore al 40%: per loro l'aliquota contributiva è azzerata ed in più sono previsti incentivi a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali che ne rendano ancor più conveniente l'impiego.

PARIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI NORMATIVE TRA TUTTI I LAVORATORI

Le norme di cui all'art.2 e all'art.4 in materia di nuove aliquote valgono solo per le nuove assunzioni effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei rinnovi di permessi già concessi, facendo quindi salve le scelte aziendali fatte in pendenza di una normativa differente. Questa scelta, peraltro, favorisce il mantenimento nel posto di lavoro dei lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro attualmente impiegati nelle aziende, che rimangono sottoposti all'aliquota contributiva precedente (a prescindere che la loro azienda abbia più o meno del 35% di lavoratori non iscritti alle liste).

Questo tema non è irrilevante nel momento in cui si compie la scelta, all'art.6 comma 2 della presente proposta di legge, di procedere alla parificazione normativa fra tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti alle liste: che significa la possibilità anche per i non residenti di essere assunti a tempo indeterminato o vedersi trasformare il contratto a tempo indeterminato dopo 18 mesi di lavoro presso la stessa impresa, come previsto per i lavoratori sammarinesi o residenti. Tema posto a più riprese negli anni da varie organizzazioni, in particolare quelle sindacali, e che necessita di essere sancito in una legge dello Stato. L'entrata in vigore di questa disposizione è subordinata alla ratifica di apposita intesa con il Paese di residenza del lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, che preveda anche le regole per il trattamento economico e normativo dei periodi di disoccupazione. È evidente infatti che se parificazione deve essere, lo deve essere a tutti i livelli, compreso negli importi degli ammortizzatori sociali, nella sottoscrizione del Patto di Servizio e nella disponibilità del lavoratore non residente a svolgere lavori socialmente utili, fare corsi di formazione, accettare proposte occupazionali, ecc... come avviene per i lavoratori sammarinesi o residenti. Come noto oggi l'accordo vigente, in particolare con la Repubblica italiana, impone a San Marino di pagare sussidi senza poter esercitare alcun controllo sulle attività che il disoccupato svolge, e questa situazione ovviamente deve essere cambiata nel momento in cui si va verso una parificazione dei trattamenti.

Il tema della parificazione normativa fra lavoratori, peraltro, è un elemento che può favorire l'occupazione di sammarinesi o residenti, giacché il fatto di poter assumere lavoratori non residenti con regole più flessibili è una ulteriore spinta per le imprese a ricercare questo tipo di manodopera. E quindi è senz'altro un elemento da perseguire.

Il medesimo articolo 6, al comma 1, prevede ovviamente la revisione del Decreto 169/2005, che ad oggi prevede regole precise per l'assunzione di non residenti (come la preventiva verifica della presenza di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

T +378 (0549) 885272 F +378 (0549) 882529





residenti nelle liste per la medesima occupazione o l'obbligo di assumere lavoratori frontalieri a tempo determinato) che non sarebbero più in linea con le nuove disposizioni.

Infine, sempre l'articolo 6, al comma 3, prevede un intervento della Commissione per il Lavoro nella verifica del corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori, qualora vi siano elementi che facciano pensare ad un ingiustificato sotto inquadramento.

REVISIONE REGOLE UFFICIO DEL LAVORO

Infine una menzione all'articolo 5, che riguarda la revisione delle regole dell'Ufficio del Lavoro, oltre alla già menzionata liberalizzazione delle assunzioni e semplificazione delle procedure di produzione della documentazione, contenuta nei commi da 1 a 5 dell'articolo.

Sono 2 le novità sostanziali di questo articolo.

Il comma 6, che prevede di fatto l'incontro on line fra domanda e offerta di lavoro. L'azienda, dopo aver posto in essere una richiesta di assunzione numerica, potrà accedere alle liste di avviamento al lavoro ed ai relativi curricula dei lavoratori iscritti attraverso le opportune modalità informatiche. L'Ufficio del Lavoro invierà entro due giorni lavorativi il personale che successivamente l'azienda richiederà, dopo aver valutato quale lavoratore possa essere più idoneo alla mansione ed evitando quindi colloqui inutili e improduttivi con persone senza il profilo professionale adeguato al ruolo. L'atto di accettazione del lavoratore da parte del datore di lavoro è titolo idoneo alla costituzione del rapporto di lavoro. Si tratta, crediamo, di una semplificazione notevole della vita delle imprese in termini di tempi e costi per le assunzioni.

Il comma 7, poi, prevede in maniera organica e continua la "pulizia" delle liste dalle persone che non si rendono disponibili a svolgere la mansione richiesta secondo quanto previsto dal contratto di lavoro di quel settore. Attività che, di tanto in tanto, la Commissione Lavoro ha disposto di compiere, ma con poca continuità ed a seconda dei momenti e che invece va svolta costantemente: l'esempio classico può essere quello della persona iscritta per il ruolo di commessa che non è disponibile a lavorare alla Domenica, è evidente che non può rimanere iscritta nella lista dei commessi. Anche questo è un modo per semplificare la vita alle imprese evitando colloqui inutili, oltre ad essere una maniera per contabilizzare correttamente, nelle statistiche, il fenomeno della disoccupazione.

DECRETI PER AGGIUSTARE LE ALIQUOTE

Sia per quanto riguarda l'articolo 2 che per quanto riguarda l'articolo 4, è prevista la possibilità di "aggiustare" le aliquote, le soglie, le procedure e le limitazioni inserite con Decreto Delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro. All'eventuale aumento della disoccupazione interna dovrà far seguito un incremento dell'aliquota di finanziamento al Fondo Ammortizzatori Sociali, viceversa in caso di riduzione della disoccupazione interna.

Trattandosi infatti di un cambiamento importante della logica del collocamento seguita fino a qui, è necessario monitorarne gli effetti sul mercato del lavoro interno ed aggiustare i parametri di conseguenza. Questo inserisce un controllo costante su fenomeni economici come quello dell'occupazione



basato sui dati, come dovrebbe essere nei sistemi evoluti.

CREDITI D'IMPOSTA PER COMPORTAMENTI VIRTUOSI

Quanto al punto 2 del programma di Governo dei primi mesi di legislatura richiamato in premessa, gli articoli 1 e 3 danno una prima parziale risposta rispetto a questo tema.

Infatti, si vanno a modificare gli articoli 69 e 70 della riforma tributaria del 2013 andando ad introdurre un meccanismo di sostegno fiscale, tramite crediti d'imposta, alle imprese che hanno alle loro dipendenze o vanno ad assumere lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro.

All'articolo 1, che modifica l'art.69 della legge tributaria, si prevede che non si parli più di riduzione della base imponibile ma di credito d'imposta, in modo da uniformare i due meccanismi che si andranno a creare con la modifica dell'art.70.

Si precisa poi meglio cosa si debba intendere per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati", precisando che sia la somma algebrica dei dipendenti subordinati assunti dalle liste di avviamento al lavoro, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno dodici mesi, e dei dipendenti subordinati assunti al di fuori delle liste di avviamento al lavoro, a prescindere dalla durata del contratto. Somma che poi viene ponderata per il numero cui i lavoratori risultano alle dipendenze dell'operatore economico ed è calcolata per ogni singolo periodo d'imposta. Si precisa poi a partire da quando un lavoratore assunto a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 12 mesi entra a far parte del "numero medio" e si dà mandato all'Ufficio del Lavoro di calcolare tempo per tempo questo valore, trasmettendolo all'Ufficio Contributi e all'Ufficio Tributario per l'applicazione di quanto previsto dalla presente legge.

L'art. 3, che modifica l'art.70 della normativa fiscale, prevede sostanzialmente 2 ipotesi:

1. la prima ipotesi prevede un credito d'imposta basata su una fotografia del numero medio di lavoratori dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro occupati ogni anno: in sostanza, più aumentano i lavoratori assunti dalle liste di avviamento al lavoro nell'organico aziendale più alto è il credito d'imposta di cui l'azienda può godere, purché in quel determinato anno non abbia effettuato una riduzione del numero di lavoratori complessivamente occupati. Di fatto si tratta di una politica di sostegno fiscale costante, valida ogni anno, basata sull'impegno dell'azienda rispetto all'assunzione di lavoratori sammarinesi o residenti.

Si prevede che il credito d'imposta sia ridotto della metà per aziende con un numero di dipendenti inferiore a 5 e che non sia concesso per quelle con un numero inferiore a 2: questo per evitare che i piccoli numeri di dipendenti in organico possano facilmente falsare le percentuali di lavoratori sammarinesi o residenti assunti, generando un credito d'imposta non legato a reali politiche di assunzione.

Si prevede altresì che in caso di assunzione di categorie "deboli" del mercato (definite all'art.3 comma 4), che normalmente faticano a collocarsi e ricollocarsi, ogni assunzione venga computata come due assunzioni nel calcolo del numero medio, aumentando quindi la percentuale di credito d'imposta utilizzabile. Tenendo conto che la grande maggioranza delle imprese sammarinesi hanno

AF



meno di 10 dipendenti, l'effetto incentivante è evidente.

Infine, sono previste specifiche categorie di lavoratori, in particolare i soci e gli amministratori della società e tutta una serie di loro parenti o affini, che non possono essere considerate nel numero medio di lavoratori assunti, per ovvie ragioni di possibile aggiramento della ratio della normativa.

2. La seconda ipotesi, alternativa alla prima e descritta al comma 6 e successivi, prevede invece un credito d'imposta di diverso (e più elevato ammontare) utilizzabile qualora l'impresa, in un determinato anno, incrementi il numero medio di lavoratori dipendenti occupati di almeno una unità, purché almeno il 50% di essi provenga dalle liste di avviamento al lavoro e ferme restando le esclusioni di cui al comma 5.

In questo caso, ad essere premiate maggiormente (con livelli di credito d'imposta più elevate) sono le piccole imprese con numero di dipendenti minore di 5, per le quali gli incrementi occupazionali e dimensionali sono più complessi e maggiormente da incentivare.

Sono previsti, anche in questo caso, crediti d'imposta di ammontare più elevato per l'assunzione delle categorie "deboli" definite all'art.3 comma 4, nonché delle soglie massime del credito d'imposta erogabile.

In tale caso il credito d'imposta può essere goduto, su opzione dell'impresa, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio in cui avviene l'incremento o entro i due esercizi fiscali successivi: essendo infatti legati all'incremento occupazionale realizzato in un determinato periodo, necessita di un limite per il suo godimento.

In sostanza il primo meccanismo prevede un credito d'imposta (più basso) basato ogni anno sulla fotografia dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro assunti ed utilizzabile solo in caso che il personale non sia stato ridotto. Il secondo meccanismo prevede un credito d'imposta (più alto) per gli incrementi occupazionali realizzati in un determinato anno, ed è usufruibile entro i successivi due esercizi. Anche le aliquote previste in questo articolo saranno modificabili con Decreto Delegato, in base a quello che succederà sul mercato del lavoro, il cui andamento come detto sarà strettamente monitorato nel corso dei mesi.

TITOLO II DELLA NORMA: RISPOSTA AD OBIETTIVO N.3 RESIDENZA PER MOTIVI ECONOMICI

Il Titolo II della norma che oggi si presenta dà attuazione al punto 3 sopra richiamato del programma di Governo della coalizione Adesso.sm.

L'obiettivo, come detto, era la "creazione di una forma di residenza senza costi per il welfare pubblico dedicata ai piccoli investitori che aprono una impresa a San Marino e occupano lavoratori residenti in territorio" ed infatti l'articolo 7 della legge introduce la "Residenza per motivi economici", che viene concessa al titolare dell'impresa individuale oppure in caso di attività d'impresa svolta in forma societaria, alla persona fisica che detiene la percentuale maggiore di capitale sociale.

La concessione di residenza, ed il suo mantenimento, è legata, nel caso di nuove imprese, all'assunzione di almeno 1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro o, nel caso di assunzione di un





numero maggiore di lavoratori, al fatto che almeno il 50% di questi provenga dalle liste di avviamento al lavoro.

Questo per i settori da incentivare, che saranno individuati con Decreto Delegato come previsto al comma 4: si precisa che si intende trovare una modalità per definire in maniera precisa questi settori, evitando diciture generiche come quelle previste all'art.1 del Decreto 63/2014 (Decreto emesso in attuazione della Legge 71/2013, la cosiddetta legge sullo sviluppo), che obbligherebbero a creare altre commissioni di valutazione discrezionale che non vogliamo. In linea di massima, i settori saranno quelli previsti nel programma di Governo della coalizione Adesso.sm come settori da far crescere nel territorio della Repubblica.

Per gli altri settori, il requisito occupazionale per poter ottenere la residenza viene elevato a 3 dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro fermo restando che, nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, almeno il 50% di questi deve provenire dalle liste di avviamento al lavoro.

Si parla sempre di dipendenti assunti a tempo pieno e si prevede anche, al comma 16, che con Decreto Delegato siano eventualmente elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico o per altre ragioni di politica economica, non possa in nessun caso essere ottenuta la residenza per motivi economici.

Nel caso di una attività economica già esistente, si può comunque ottenere la residenza se vengono rispettati i parametri sopra descritti.

Il comma 5 elenca 3 cause, compresa quella della presenza di debiti con lo Stato superiori a 20 mila euro in capo all'impresa o a società controllate dal socio residente, all'avverarsi delle quali occorre regolarizzare la propria posizione oppure scatta la revoca della licenza. Ed in tal caso, come previsto al comma 7, il coniuge o i parenti di primo grado che intendano svolgere una attività sostanzialmente equivalente, eventualmente, non potranno ottenere la residenza qualora aprissero una attività: norma, questa, creata con l'evidente scopo di evitare abusi e distorsioni delle norme e che potrà essere estesa anche ad altre fattispecie di concessione della licenza.

La residenza, che prevede ovviamente la possibilità di ricongiungimenti familiari di cui al comma 8, non dà titolo di accesso alle prestazioni sociali e sanitarie, per le quali è richiesta la stipula di una polizza assicurativa con copertura annua minima di 30.000€, e prevede il pagamento di una somma annua pro capite a titolo di contributo per le prestazioni degli altri servizi sociali e di pubblica utilità (comma 9). In questo caso, quindi, si sancisce l'assenza di costi per il welfare pubblico, come previsto dal programma di Governo.

Inoltre, al comma 10 è richiesta la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari a 75.000€, che entro un anno dovrà essere sostituita dall'acquisto di un immobile, da destinare ad abitazione di residenza dell'imprenditore o a sede dell'attività economica, di valore almeno pari all'importo della fideiussione, su cui lo Stato iscriverà privilegio. Fideiussione o immobile fungeranno da garanzia per eventuali debiti di natura fiscale o contributiva, oppure per il pagamento delle eventuali retribuzioni non godute dai lavoratori, in caso di chiusura dell'impresa (comma 11).

La residenza per motivi economici si intende consolidata dopo 10 anni ed il provvedimento di



consolidamento si estende anche al nucleo familiare del soggetto beneficiario (comma 13).

Il comma 15 prevede il contingentamento di queste residenze (50 all'anno, cifra modificabile con Decreto Delegato) ed il comma 17 prevede infine una costante informativa alla Commissione Affari Esteri sull'andamento di questo genere di residenze.

TITOLO III DELLA NORMA: RISPOSTA AD OBIETTIVO N.4 ED ALTRI PART TIME IMPRENDITORIALE ED INCENTIVI ALL'ESODO

Infine, riguardo al punto 4 del programma di Governo indicato in premessa di questa relazione (rafforzare gli incentivi al part-time imprenditoriale, cioè la possibilità di avviare un'impresa mantenendo a part-time la propria occupazione), l'art.8 di questo progetto di legge prevede di estendere la possibilità di usufruire del part-time imprenditoriale non solo a chi ha già una occupazione ma anche a chi la vuole cercare, permettendo in sostanza anche a chi non ha già un lavoro di avviare una impresa part-time e trovare una occupazione part-time. Necessità più volte sollevata in passato da alcune associazioni di categoria e condivisa da questo Governo.

E viene estesa la possibilità di accedere al part-time imprenditoriale anche ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, purché autorizzati dal Direttore Generale della Funzione Pubblica sentito il dirigente di riferimento. Questa estensione ha un duplice obiettivo:

- permettere anche ai dipendenti pubblici di poter provare ad aprire una impresa;
- ridurre i costi per lo Stato senza interventi coercitivi ma su base volontaria;

ma ovviamente necessita di alcune prudenze come appunto l'autorizzazione del vertice dell'amministrazione (onde evitare che l'Amministrazione perda le proprie migliori risorse) ed una particolare attenzione al fatto che il dipendente pubblico non svolga una attività in conflitto di interessi con l'impresa che andrà ad aprire. Tema quest'ultimo che in qualche modo è già previsto per il part-time imprenditoriale svolto da dipendenti privati e che sarà normato nel dettaglio nel Decreto attuativo.

Inoltre, per rafforzare glì incentivi ad avviare una impresa per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, è prevista all'art.9 una riforma dei meccanismi di incentivazione all'esodo dei dipendenti della PA stessa, introducendo incentivi all'esodo molto più significativi rispetto a quelli che erano stati previsti all'art.43 della legge 174/2013.

Tali incentivi non si applicano nel momento in cui il dipendente svolga eventualmente attività di part-time imprenditoriale ma solo nel caso in cui, alla scadenza dei 2 anni di part-time, scelgano di proseguire l'attività di impresa.

I dipendenti pubblici che decidano infatti di dimettersi volontariamente e ricollocarsi nel settore privato oppure di avviare un'impresa od un'attività di lavoro autonomo, purché siano in servizio su posizioni che non prevedono nuove assunzioni e purché vi sia il parere favorevole del Direttore Generale della Funzione Pubblica, possono ottenere uno speciale incentivo per 4 anni, a patto che permangano i requisiti che ne hanno giustificato l'assegnazione.

Un incentivo, seppur inferiore, si applica anche ai datori di lavoro che, eventualmente, assumano l'ex dipendente PA.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T+378 (0549) 885272 F+378 (0549) 882529 AF



I livelli di tali incentivi sono modificabili con Decreto Delegato.

Tale norma si ritiene possa favorire, almeno in parte, un esodo controllato dalla Pubblica Amministrazione di figure non essenziali che abbiano la possibilità di ricollocarsi in altri settori o aprire una attività di impresa, riducendo quindi la spesa pubblica (fra il 50% e il 60% per ogni persona che acceda a questo incentivo) senza interventi coercitivi ma su base volontaria.

REVISIONE REGIME INCENTIVANTE ART.73 LEGGE 166/2013

Ci sono anche altri interventi proposti nella presente legge, fra cui molto importante è la revisione del regime incentivante per le nuove imprese, normato dall'articolo 73 della riforma fiscale e che, dal 2013, ha già subito diverse modifiche. Con l'art.10 della presente legge andiamo ulteriormente a rivederlo.

L'ultima modifica infatti, quella introdotta nel Febbraio 2016, ha obbligato le imprese ad assumersi l'onere di assumere 3 dipendenti entro 1 anno di attività per poter accedere agli incentivi. È evidente che una impresa, in fase di avvio, difficilmente riesce a prendersi un impegno di questo genere, non sapendo precisamente se riuscirà a consolidarsi ed in che tempi; questo ha ridotto in maniera significativa le richieste di apertura di nuove imprese in territorio rispetto al precedente regime.

Con questo intervento riteniamo di poter ridare forza a quanto originariamente previsto da questo articolo come incentivo all'apertura di nuove imprese, eliminando questo forte vincolo e sostituendolo con l'obbligo di assunzione di un dipendente, compreso l'amministratore, entro sei mesi dall'inizio dell'attività: questo perchè la priorità in questo momento è far partire nuove imprese, utilizzando al meglio i regimi incentivanti che l'ordinamento consente, consci che se l'impresa parte e si consolida poi le assunzioni arriveranno di conseguenza mentre se non riesce a partire sicuramente nuove assunzioni non ci saranno. Importante anche la modifica prevista al comma 3 di questo articolo revisionato, che inserisce un meccanismo, su cui le precedenti Segreterie al Lavoro e all'Industria si erano prese un impegno nel corso degli interventi di salvataggio di due importanti imprese nella passata legislatura, che comunque riteniamo corretto estendere anche in eventuali altri casi analoghi.

Si prevede che possa accedere al regime incentivante anche la società che interviene, acquisendone le quote azionarie o costituendo una nuova società che fonda al suo interno l'impresa esistente, nel salvataggio di imprese in conclamata crisi aziendale con almeno trenta unità lavorative a condizione che venga garantita l'occupazione di almeno il 70% dei lavoratori in forza all'impresa, purchè i nuovi soci non siano stati a loro volta soci o amministratori dell'impresa in conclamata crisi aziendale (fatta eccezione per coloro che sono stati nominati amministratori dopo la dichiarazione di conclamata crisi aziendale). Una impresa è dichiarata in conclamata crisi aziendale tramite apposito accordo sottoscritto congiuntamente dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, dalla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, dalle Organizzazioni Sindacali, dall'Associazione Datoriale di riferimento e dall'impresa in crisi aziendale.

Questa norma riteniamo possa facilitare interventi a sostegno di importanti imprese che possono affrontare momenti di difficoltà, salvaguardandone l'occupazione senza necessità di interventi pubblici particolari.



STUDIO DELLE PROFESSIONALITÀ

L'art.11, poi, ridà forza e vita al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione di cui all'art.4 della legge 131/2005, che a nostro parere è sempre stato usato al di sotto delle sue potenzialità.

Gli viene assegnato il compito di effettuare annualmente, utilizzando gli strumenti più idonei, uno studio di mercato, in collaborazione con l'Ufficio del Lavoro, il Centro di Formazione Professionale, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per comprendere le varie professionalità presenti in territorio, incrociarle con il fabbisogno dalle aziende e le prospettive di sviluppo del Paese, interessando da lì anche le scuole ai fini dell'opportuno orientamento. In tal modo, in coerenza col progetto già avviato fra Segreteria di Stato e Centro di Formazione Professionale per mappare le richieste e le professionalità presenti, sarà possibile pianificare le necessità e le attività formative da fare per le imprese e il sistema pubblico nel suo complesso, comprese le attività di orientamento agli studenti che andranno indirizzate rispetto alle necessità del mercato.

SOSTEGNO ALLA CAPACITA DI ADATTAMENTO DEI LAVORATORI

Altro articolo molto importante è il numero 12, che prevede una cosa apparentemente ovvia ma finora non posta in essere.

E cioè che il lavoratore che si adatta a svolgere una occupazione non in linea con le proprie professionalità ed esperienze acquisite possa comunque rimanere iscritto nella propria lista "preferenziale", con esse invece compatibile, ed essere contattato dall'Ufficio del Lavoro o messo a disposizione delle aziende tramite l'accesso on-line alle liste in caso di richiesta numerica, nell'ambito della lista "preferenziale", anche qualora stia già lavorando.

In tal modo si evita di penalizzare il lavoratore che dà la disponibilità a svolgere occupazioni diverse, ad adattarsi alle offerte che ci sono senza attendere che si crei un posto di lavoro compatibile con le proprie professionalità ed esperienze. Oggi, invece, avviene il contrario: il lavoratore che si adatta risulta occupato e quindi non viene contattato qualora si apra una opportunità occupazionale migliore per lui.

All'Ufficio del Lavoro si chiede poi di porre in essere i più opportuni accorgimenti statistici per far sì che il lavoratore rimasto iscritto alla "lista preferenziale" non venga classificato come disoccupato o inoccupato, perché questo ovviamente falserebbe i dati.

TITOLO IV DELLA NORMA: SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Il titolo IV della norma in oggetto prevede alcuni interventi importanti in materia di semplificazione normativa e burocratica per le imprese. Interventi che potranno essere implementati ulteriormente fra prima e seconda lettura per migliorare ulteriormente la vita alle aziende presenti in territorio.

L'art.13 è l'abolizione dell'imposta speciale di bollo sui servizi pubblicitari e di elaborazione dati. Il disposto normativo tutt'ora in vigore prevede che tale imposta sia pagata bimestralmente (addirittura con due versamenti distinti nel caso il contribuente debba versare sia l'imposta sui servizi di agenzia, sia quella sui servizi pubblicitari e di elaborazione dati); in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente deve inserire un "allegato" portante i dettagli dei versamenti effettuati, dei fornitori, ed eventuali raccordi

REPUBBLICA DI SAN MARINO

T+378 (0549) 885272 F+378 (0549) 882529 AZ



con la propria contabilità. Questo provoca tanti problemi e adempimenti in capo agli operatori economici e allo stesso Ufficio Tributario per una imposta nata con finalità più di "controllo" e "monitoraggio" di alcune categorie di costo che non di garantire gettito, necessità che con la nuova normativa fiscale contenuta nella legge 166/2013 sono venute meno dato che la nuova norma ha posto in essere un limite superiore piuttosto basso alla computazione di tali costi ai finì fiscali. L'art.13 mantiene invece l'imposta sui servizi di agenzia modificando però i termini di pagamento da bimestrali a semestrali.

L'art. 14 abolisce l'obbligo di comunicazione scritta all'Ufficio Tributario di attività di esportazione e importazione non definitiva di beni previsto dalla legge 137/1997. Si ritiene sufficiente il mantenimento di un registro vidimato dall'Ufficio Tributario da conservarsi presso l'impresa.

L'art.15 abolisce l'obbligo di trasmissione dei bilanci degli operatori economici alla Camera di Commercio, che li potrà reperire direttamente dall'Ufficio Tributario con le modalità che saranno stabilite con Decreto Delegato, facendo risparmiare tempi e costi agli operatori.

Infine l'art.16 che abolisce per le attività commerciali alcuni obblighi, riteniamo piuttosto illiberali, sui periodi di chiusura: in particolare si rimuove l'obbligo di comunicare entro il 30 novembre all'Ufficio Industria i periodi di chiusura, cosa che si ritiene non compatibile con le logiche di mercato e la necessità di adattamento alle contingenze economiche.

Come detto questo titolo è aperto ad integrazioni e proposte per semplificare ancora di più la vita alle imprese e renderle sempre più competitive.

TITOLO V DELLA NORMA: REVISIONE LEGGE 71/2014

Il titolo V della norma, infine, in particolare tramite l'articolo 19, dà risposta ad un altro punto importante del programma di Governo dei primi 6 mesi di Adesso.sm: rendere crescenti nel tempo gli incentivi all'occupazione per premiare, anche economicamente, quelle imprese che investono sul lavoratore nel corso degli anni, mettendo sullo stesso piano i lavoratori con e senza ammortizzatori sociali.

Un impegno importante e atteso, che consente di ridurre il fenomeno che da qualche anno il nostro Paese vive: quello della presenza di 2 mercati, quello dei disoccupati con ammortizzatori (che hanno possibilità di ricollocarsi perché si portano una "dote", tramite gli incentivi di cui possono godere le imprese che li assumono) e quello dei disoccupati senza ammortizzatori (che hanno grandi difficoltà a ricollocarsi perché non hanno alcuna dote da portarsi dietro).

Ed inoltre, opera per ridurre il fenomeno che oggi avviene a causa della struttura degli incentivi (altissimi all'inizio e poi progressivamente più bassi fino ad azzerarsi dopo 18 mesi), e cioè il fenomeno del turnover dei lavoratori, dovuto al fatto che le imprese cercano sempre nuovi lavoratori da avviare con la "dote", con gli incentivi.

L'articolo 19 della legge rivede questa struttura prevedendo, per i lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro:

1. incentivi crescenti nel tempo e pari al 2% nel primo anno di assunzione, al 4% nel secondo anno di assunzione e al 6% nel terzo anno di assunzione: questo stimolerà le aziende a mantenere nel tempo in organico il lavoratore, ad investire su di lui, per poter godere dell'incentivo crescente nel

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino

info.industria@gov.sm - www.industcia.sm



tempo, evitando il turnover;

 incentivi uguali per tutti i lavoratori: di fatto l'intervento si configura come un'opera di riduzione del costo del lavoro per le imprese per le assunzioni di lavoratori residenti crescente nel tempo, che eviterà la creazione dei 2 mercati sopra descritti.

È previsto in più uno sgravio contributivo (abbassato al 20%, vista la situazione dei fondi previdenziali) per 3 anni; ed è sancito che in caso di assunzione a tempo determinato è riconosciuto soltanto il 50% dell'incentivo, fermo restando che se il datore di lavoro non trasforma entro 6 mesi il contratto in un contratto a tempo indeterminato, perderà il diritto all'erogazione dei successivi incentivi. Crediamo che l'interesse a mantenere in organico il lavoratore sia importante dal momento che si passerebbe da un incentivo del 1% ad un incentivo potenziale del 6% nel terzo anno di assunzione.

Per le categorie "deboli" del mercato del lavoro, già definite in precedenza, tuttì gli incentivi sono aumentati del 10% al fine di favorirne l'occupazione.

Le aliquote, le soglie, le procedure e le limitazioni possono essere anche qui modificate con Decreto Delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.

Di fatto questo articolo 19, con queste nuove caratteristiche, riassume gli articoli 7, 8 e 9 della legge 71/2014 andando a creare anche un'opera di semplificazione normativa.

Così come si parla di semplificazione normativa per gli articoli 17 e 18, che rivedono e riuniscono gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 71/2014 in materia di apprendistato.

Non vi sono novità sostanziali in questi articoli se non appunto una unificazione delle logiche che sottendono i vari articoli precedenti sull'apprendistato, evitando differenziazioni basati sulle caratteristiche di età o sulle condizioni occupazionali precedenti del lavoratore. Tra le novità si segnala che:

- la retribuzione è ridotta, per 2 anni, fino ad un massimo del 30% rispetto alle tabelle contrattuali, migliorando notevolmente le condizioni previste rispetto ad alcune delle attuali forme di apprendistato (ed in particolare quelle di cui agli articoli 3 e 4);
- 2. è previsto uno sgravio contributivo pari soltanto al 50%, contro il 100% precedente: l'innalzamento al 100% dello sgravio contributivo durante i periodi di apprendistato viene concesso solo alle aziende che assumono coloro che hanno svolto un corso di formazione di secondo livello presso il Centro di Formazione Professionale a seguito dell'indagine condotta annualmente con il "Questionario sui fabbisogni formativi delle imprese" avviato dalla Segreteria di Stato al Lavoro in collaborazione con il CFP stesso;
- 3. l'assunzione è sempre a tempo indeterminato.

Le aliquote, gli sgravi e gli importi degli incentivi indicati negli articoli sull'apprendistato sono modificabili con Decreto Delegato alla luce dell'utilizzo di tale tipologia di contratti e dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.

CONCLUSIONI

Eccellenze, consiglieri,

si ritiene di avere dato spiegazione dei vari punti contenuti all'interno della normativa e di come tale testo

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino info.industria(@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272 F +378 (0549) 882529 AT



attui parte degli impegni che la coalizione Adesso.sm ha preso nei confronti dei cittadini e che ha indicato come prioritari.

Il testo contiene interventi di cui si discute da molti anni ma su cui la politica non è riuscita a dare risposte. Interventi che, si ritiene, possano semplificare la vita alle imprese, favorire le assunzioni di personale residente, facilitare gli investimenti esteri, ridurre la spesa pubblica e migliorare il processo di incontro fra domanda e offerta di lavoro.

L'augurio è che i passaggi che avranno luogo prima della seconda lettura possano ulteriormente ampliare la portata del testo ed introdurre ulteriori elementi a sostegno dello sviluppo economico, attraverso interventi subito attuabili e capaci di generare un impulso all'economia.

In questo senso la Segreteria di Stato si impegna fin da ora a mantenere aperto un ampio confronto sia con le organizzazioni sindacali sia con le associazioni di categoria sia con le forze di opposizione, per far si che il testo possa migliorare ed essere ancora più ricco di idee utili a far crescere il nostro sistema e generare occupazione.

Il Segretario di Stato Andrea Zafferani